

Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **MAININI Matteo**, in qualità di rappresentante della società denominata **NVA S.r.L.**

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Parere, sottoindicato

Parere reso dal Comune di San Severo (FG) in data 27.11.2023 e distinto al codice elaborato **MASE-2023-0193168 del 27.11.2023** contenente osservazioni avverso il progetto individuato dal **[ID_VIP 10014]** Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "FLORIO", costituito da 32 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 230,4 MW, da realizzarsi nei comuni di San Severo (FG) e Rignano Garganico (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi territori comunali. Proponente: NVA S.r.l.

OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

TESTO DELLE CONTRODEDUZIONI

Controdeduzioni avverso il parere reso dal Comune di San Severo (FG) in data 27.11.2023 e distinto al codice elaborato MASE-2023-0193168 del 27.11.2023.

Con il su indicato parere, pubblicato sul portale ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 27.11.2023 e recante codice elaborato MASE-2023-0193168, il Comune di San Severo (FG), in persona del Dirigente Area V – Urbanistica e Attività Produttive arch. Fabio Mucilli (atto formale di delega: Decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2023), ha espresso parere non favorevole, per quanto di propria competenza, alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Riguardo tale parere, si contro deduce come segue.

Preliminarmente si osserva che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione su indicata, si fondano in primo luogo sulla incompatibilità localizzativa del progetto "Florio" rispetto a quanto emerge dal Piano Urbanistico Generale del Comune di San Severo (c.d. "PUG") approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 03.11.2014, ed adeguato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.04.2019 al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, previo recepimento ed approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche al P.P.T.R. da parte della Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2436 del 21/12/2018.

A seguito dell'Adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R. l'amministrazione comunale ha inteso classificare l'intero territorio rurale di San Severo fra gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) "Paesaggi rurali", adoperando codesta classificazione quale strumento per la tutela del territorio in questione considerando, in conseguenza, non ammissibili tutti i progetti tali da comprometterne, a parere dell'amministrazione comunale stessa, i caratteri nella previsione che "... i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale".

Ebbene, sul tema si rende opportuno precisare che, il legislatore ha disciplinato la materia della autorizzazione e corretta localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, emanando le Linee guida ministeriali (D.M. 10.09.2010), che definiscono in maniera puntuale le modalità di individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, specificando espressamente che la ratio su cui la norma si basa, non è quella di fissare divieti alla realizzazione degli impianti, ma bensì di agevolare l'autorizzazione, consentendo alla Regione di individuare le aree su cui vi sono maggiori probabilità di esito negativo dell'iter autorizzativo, in modo da evitarle; si precisa a tal riguardo che la scrivente ha fornito con la TAV. 19 sulle aree inleggibili evidenza che il progetto "Florio" non ricada in tali aree.

Inoltre più di recente con l'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 denominato "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" il Legislatore è tornato ulteriormente sull'argomento al fine di imprimere accelerazione e semplificazione procedimentale all'iter autorizzativo degli impianti F.E.R., oltre che di fornire ulteriori strumenti per l'individuazione nelle aree da reputare idonee all'installazione dei suddetti impianti.

Relativamente alla disciplina citata nel periodo precedente, il progetto "Florio" ha rispettato la presenza dei beni vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e dei beni vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 da cui osservare una fascia di rispetto di 3 km dall'installazione di impianti eolici così come previsto dall'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021: riscontri in merito si possono reperire consultando il paragrafo 8.1 "Fotosimulazioni" della "Relazione paesaggistica". Nel suddetto paragrafo, infatti, sono stati considerati specificatamente i punti vista "C", "E" ed "F" (Chiesa Romanica in Località "Madonna di Cristo" in Rignano Garganico, "Masseria Del Sordo" in San Severo e "Fortezza Angioina" in Lucera) da cui, oltre a essere stata osservata la fascia di rispetto di 3 km dagli

aerogeneratori di progetto, è stato anche valutato con specifiche foto-simulazioni l'impatto reale che deriverebbe dalla costruzione del progetto in questione in relazione allo stato di fatto del contesto ambientale, con evidenza di un inserimento paesaggistico integrato nello scenario esistente già caratterizzato dalla presenza della matrice tecnologica da impianti F.E.R. che il progetto "Florio" si limita ad estendere sul territorio.

Del resto la conferma che il progetto in questione si integri in un territorio già di tipo agro-industriale è fornita chiaramente anche dall'ultima considerazione enunciata al punto 1 del proprio parere dallo stesso Comune di San Severo, in cui il Comune evidenzia che il progetto "Florio" interferirebbe con ben 5 impianti eolici, di cui 3 già esistenti e 2 autorizzati con A.U.: è cristallino, a questo punto, che il richiamato "Parco multifunzionale" a cui fa riferimento la previsione del P.U.G. – Parte Strutturale di cui all'art. s7 - Il sistema extraurbano, comma 7.4, non possa fare a meno di includere la componente tecnologica dovuta alla presenza degli impianti F.E.R.

Riguardo però a codesta valutazione sugli impatti cumulativi espressa dal Comune di San Severo, risulta altrettanto evidente che essa sia stata formulata dall'Ente in questione senza aver minimamente consultato la "Relazione sugli impatti cumulativi" prodotta dalla scrivente poiché se lo avesse fatto avrebbe senz'altro riscontrato che i n. 5 impianti eolici citati nel parere sono già stati correttamente considerati nel progetto "Florio" come rilevabile a pag. 12 nella tabella della fig. 8 "Impianti eolici VIA e AU ricadenti nell'are di indagine" dove:

- Alla sigla "E" corrisponde l'impianto eolico autorizzato composto da n. 12 aerogeneratori — società RWE Renewables Italia s.r.l. -A.U. con D.D. n.159 del 30/06/2023;
- Alla sigla "G" corrisponde l'impianto eolico autorizzato composto da n. 14 aerogeneratori — società Tozzi Green S.p.A. - A.U. con D.D. n.38 del 22/02/2023;

e come rilevabile a pag. 13 nella tabella della fig. 9 "Impianti eolici esistenti ricadenti nell'area di indagine con potenza >1MW" dove:

- Alla sigla "D" corrisponde l'impianto eolico da n. 9 aerogeneratori - società Margherita s.r.l. - A.U. con D.D. n.34 del 22/09/2016;
- Alla sigla "L" corrisponde l'impianto eolico da n. 5 aerogeneratori - società Eurowind San Severo s.r.l. - Variante A.U. con D.D. n. 65 del 07/04/2021;
- Alla sigla "F" corrisponde l'impianto eolico da n. 2 aerogeneratori - società Lucky Wind - Variante A.U. con D.D. n. 48 del 22/03/2021;

Le interdistanze del parco eolico "Florio" da tutti i 5 impianti appena esposti sono sempre superiori di almeno la misura di 5 volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di progetto, ovvero sempre superiori a (172 m x 5 volte) 860 m, in osservanza di quanto prescritto come misura di mitigazione dell'impatto paesaggistico dall'All. 4 del D.M. 10 settembre 2010 al paragrafo 3 lett. n) sia nella direzione prevalente del vento che in quella perpendicolare.

A conferma di quanto appena enunciato, si rappresenta che informazioni maggiormente dettagliate sulle interdistanze più significative del progetto eolico in questione dagli altri impianti F.E.R. sono già riportate cartograficamente oltre che nelle TAV. 35A e 35B, anche nella stessa "Relazione sugli impatti cumulativi" dove:

- a pagg. 29, 31 e 37 si riportano le distanze degli aerogeneratori n. 32, n. 28 e n. 18 proprio dall'impianto eolico di n. 12 aerogeneratori autorizzato alla società RWE Renewables Italia s.r.l. — con A.U. con D.D. n.159 del 30/06/2023 - che sono rispettivamente 951,34 m, 906,34 m e 917,32 m;

- a pag. 38 si riporta la distanza dell'aerogeneratore n. 05 proprio dall'impianto eolico esistente da n. 2 aerogeneratori della società Lucky Wind - Variante A.U. con D.D. n. 48 del 22/03/2021 – che è di 933,40 m.

Ancora sul punto 1 del parere del Comune di San Severo si legge come l'impianto eolico "Florio" ricada in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Coni visuali", senza far riferimento al fatto il cono visuale in questione è esclusivamente quello relativo a "Coni visuali delle Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia" (art. 143, c. 1, lett. e) (art. 7.6.3.13 NTA PUG San Severo). E' importante sottolineare in merito che tale cono visuale, per le fasce B e C, è segnalato solo dal PUG di San Severo: dette fasce non sono presenti invece nella cartografia del PPTR nè nelle Linee guida relative, infatti l'unico cono visuale presente nel PPTR relativo alle Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia è esclusivamente quello corrispondente alla Fascia A in cui ricadono gli aerogeneratori n. 28, 31 e 32.

Inoltre la suddetta circostanza è stata già contemplata nella "Relazione paesaggistica" elaborata dalla scrivente, a pag. 78, e, a conferma di quanto già esposto in relazione, in questa sede si fa ulteriormente notare che l'impianto eolico di grande taglia recentemente autorizzato composto da n. 12 aerogeneratori della società RWE Renewables Italia s.r.l. (A.U. con D.D. n.159 del 30/06/2023), già richiamato dal Comune di San Severo nel proprio parere del 27.11.2023, ricade invece con ben n. 5 aerogeneratori nella Fascia A, con n. 2 aerogeneratori nella Fascia B e con n. 5 aerogeneratori nella Fascia C dello stesso cono visuale delle Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia: motivo per cui la "non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia" in tale UCP non è effettivamente riscontrata.

Passando a quanto espresso nel punto 2 del parere del 27.11.2023 del Comune di San Severo, in cui sono elencati gli edifici di valore storico classificati come "A1" dal P.U.G. e i tratturi più prossimi all'impianto eolico "Florio", nel riprendere quanto già enunciato in precedenza, è il caso di ribadire ancora una volta che tali manufatti alla luce dell'introduzione del criterio delle aree idonee dovuto al D.Lgs. 199/2021, in quanto beni tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, non determinano le fasce di non idoneità all'installazione degli impianti F.E.R. come invece fanno i beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte del D.Lgs. 42/2004 e quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.Lgs., che nel territorio rurale di San Severo, per quanto interpretato come di elevato pregio storico/paesaggistico dal proprio P.U.G., sono quasi del tutto assenti (a meno della "Dimora di caccia del Principe Michele di Sangro" e della "Masseria del Sordo" per i quali il progetto "Florio" osserva le predette fasce di rispetto di 3 km).

Relativamente ai tratturi citati alla lettera "B" del punto 2 del parere, si precisa innanzitutto che con i propri aerogeneratori il progetto "Florio" è al di fuori delle fasce di rispetto previste dal PPTR ed inoltre che tre dei cinque Tratturi citati sono catalogati dal Piano Comunale Tratturi (P.C.T.) di San Severo in classe "B", ovvero:

- il Tratturello Foggia – Sannicandro;
- il Tratturello Motta – Villanova;
- il Tratturello Ratino – Casone.

Per tali tratturi pertanto l'art. 6 della richiamata L.R. n. 4/2013 ai commi 1 e 2 prevede che gli stessi siano idonei a soddisfare esigenze di carattere pubblico, avendo perso irreversibilmente, come anche quelli in classe "C", le loro originarie caratteristiche di Tratturo e come tali di beni di interesse archeologico, con la conseguenza di non poter essere in alcun modo ricondotti alle tutele della parte II del D.Lgs. 42/2004, ma tutt'al più a quelle previste dalla parte III dello stesso D.Lgs.

Per i rimanenti due Tratturi citati si precisa che il Tratturo L'Aquila–Foggia, è classificato dal P.C.T. di San Severo in classe A/B/C, mentre il Braccio Nunziatella–Stignano in classe A/B/C: quindi solamente in parte questi due Tratturi sono annoverati dalla L.R. n. 4/2013 fra quelli che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il

loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo, poichè in classe A.

Segue stralcio della tabella alle pagg. 179-180-181 della Relazione del “Quadro di Assetto dei Tratturi di Puglia” (QAT) a dimostrazione di quanto appena specificato.

CLASSIFICAZIONE DEI TRATTURI NEI CONTESTI EXTRAURBANI DI COMUNI DOTATI DI PCT				
N. RIF.	QUALIFICA	DENOMINAZIONE	COMUNE	CLASSE DA PCT
1	Tratturo	L'Aquila-Foggia	San Severo	A/B/C
			Foggia	A/B
			Torremaggiore	A/B
10	Braccio	Nunziatella-Stignano	San Marco in Lamis	A/B/C
			San Severo	A/B/C
			Torremaggiore	A/B
49	Tratturello	Motta-Villanova	Foggia	A/B
			San Severo	B
			Rignano Garganico	A/B
86	Tratturello	Foggia-Sannicadro	San Severo	B
			Foggia	A/B
87	Tratturello	Ratino-Casone	San Severo	B

Ancora si precisa che allo stato di fatto il Tratturo L'Aquila-Foggia è sovrastato per il tratto più prossimo all'impianto eolico “Florio” dalla Strada Statale n. 16, viabilità ad alta intensità di traffico, e che il Tratturo Nunziatella-Stignano per il tratto più prossimo all'impianto eolico in questione è sovrastato dalla Strada Statale n. 272, anch'essa ad alta intensità di traffico: circostanze che hanno già ampiamente modificato le caratteristiche originarie dei due Tratturi.

Per quanto non ancora già chiarito dalla presente esposizione, il paragrafo 8 della “Relazione Paesaggistica” e le Tavole 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 39G, 39H, 39I e 39L entrano nel merito dello scenario presente e futuro del paesaggio rispetto all'inserimento del parco eolico “Florio” da alcuni rilevanti punti di vista fra i quali n. 3 siti nel territorio comunale di San Severo ovvero i punti di vista “D”, “E” ed “I”, esplicitando visivamente anche le misure di mitigazione previste.

L'inserimento del parco eolico proposto è di tipo puntuale, ovvero il progetto si fonda sul principio che per giungere ad un determinato livello di produzione di energia elettrica sia più opportuno installare un parco con un minor numero di aerogeneratori eolici ma posti ad ampie interdistanze fra loro (sempre > di 5 volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore), che installarne uno con un numero maggiore di aerogeneratori eolici ma posti fra loro ad interdistanze più ridotte. In un paesaggio in cui insistono già impianti eolici con elementi di minore altezza e potenza, ma quantitativamente più densi, questo principio progettuale oltre a ridurre l'effetto selva, porta nel contempo ad un aumento della produzione di energia rinnovabile riducendo il consumo di suolo e migliorando quindi, anche in prospettiva futura, la qualità paesaggistica del territorio interessato.

Il progetto “Florio” infatti non è altro che una prefigurazione tecnologicamente aggiornata del nuovo paesaggio agro-industriale dell'area in cui si colloca poiché i vecchi parchi eolici contigui saranno nei prossimi anni inevitabilmente soggetti ad operazioni di “repowering” che li renderanno allineati per dimensioni e interdistanze fra le turbine, tramite sottrazione di alcuni aerogeneratori e potenziamento dei rimanenti, a quello che già è attualmente il progetto “Florio”.

Per concludere si ribadisce che **è unicamente la normativa nazionale a poter porre limitazioni e divieti ad attività di tipo programmatico, volte alla installazione di impianti F.E.R.**, indicando aree e siti non idonei dopo apposita istruttoria.

Le Amministrazioni devono “adeguarsi” a tale principio.

Si veda, in tal senso, quanto statuito dalla Regione Puglia con il proprio Regolamento Regionale n. 24/2010 e quanto normato dal D.Lgs. 199/2021 che lo supera, entrambi strumenti normativi che hanno individuato aree idonee /non idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili. Questi ultimi non possono essere autorizzati in aree qualificate come sensibili sotto il profilo ambientale, culturale e paesaggistico.

Il principio cui si è attenuto il legislatore è, di fatti, volto a delimitare in maniera tassativa le aree in cui non possono essere costruiti nuovi impianti, senza lasciare ulteriori margini restrittivi alle singole amministrazioni.

Da ultimo nonostante quanto rilevato nella presente controdeduzione al parere espresso dal Comune di San Severo con la propria nota del 27.11.2023, nell’ottica di un confronto aperto e propositivo con l’Amministrazione comunale, ed al fine comune di poter *“pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente”* (citazione tratta dal preambolo della “Convenzione Europea del Paesaggio” - Firenze, 20 Ottobre 2000) dei territori sui quali si opera, la scrivente si rende disponibile a vagliare eventuali ulteriori contributi provenienti dalla suindicata Amministrazione.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Lainate, lì 1° dicembre 2023

Il dichiarante
